



COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO URBANISTICA

Via Matteotti n. 10,
52037 Sansepolcro (AR)

ALLEGATO A

VARIANTE DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA PERIMETRAZIONE DI UN TESSUTO "B2 TESSUTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO" -

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRELIMINARE ALL'ADOZIONE

art. n. 18 e 21, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

Il sottoscritto Arch. Massimiliano Baquè, in qualità di Responsabile del Procedimento per la formazione degli strumenti urbanistici del Comune di Sansepolcro, in forza del decreto del Sindaco num. 12 del 06/09/2022, redige il presente documento (così come disposto all'art. 18 della L. R. Toscana 10/11/2014 n. 65) relativamente alla adozione della "Variante di rettifica errore materiale relativo alla perimetrazione di un tessuto "B2 tessuti residenziali di completamento" - ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014

Dato atto che:

- la Legge Regionale Toscana del 10.11.2014 n. 65 "Norme per il Governo del territorio", all'art. 21 individua le tipologie di atti di integrazione del Quadro Conoscitivo e di rettifica di errori materiali degli strumenti urbanistici, precisando, nell'art. 21, le modalità di svolgimento del relativo procedimento di approvazione in Deliberazione unica;

Premesso che la Legge Regionale Toscana 65/2014 " Norme per il Governo del territorio ", disciplina all'articolo 18, il ruolo e le funzioni del il Responsabile del Procedimento che deve:

- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici medesimi si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti nel governo del territorio;
- nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 65/2014, trasmettere agli altri soggetti istituzionali sovraordinati la deliberazione di aggiornamento o di correzione il cui avviso è pubblicato sul BURT;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17.04.2009 e successiva Delibera n. 147 del 22/11/2010 con cui veniva rispettivamente adottato e approvato il Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, e che lo stesso acquisiva efficacia in data 16/02/2011 a seguito pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/04/2011 con la quale è avvenuta la presa d'atto degli elaborati definitivi del Piano Strutturale, adeguati agli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione, che avendo comunque un mero contenuto ricognitorio di quanto già deliberato nella sopra citata delibera 147 /2010, non ha comportato gli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che:

- l'art. 38 della L.R. 65/2014, per la definizione degli atti di governo del territorio, prevede la nomina del Garante della Informazione e partecipazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio;
- a tal fine il Responsabile del Procedimento ha individuato quale Garante della informazione e partecipazione nel procedimento di formazione della presente variante, Il Geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune di Sansepolcro;

Visti:



COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO URBANISTICA

Via Matteotti n. 10,
52037 Sansepolcro (AR)

- la Deliberazione n. 41/2015 con cui è stato approvato, nel rispetto dell'art. 17 comma 6 della L.R.T. 1/05 e dell'art. 231 della L.R.T. 65/2014, il primo stralcio di RU;
- L'avviso di approvazione del primo stralcio di RU, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T. 01/05, pubblicato sul BURT n. 21 del 27/05/2014, data a partire dalla quale tale parte del piano operativo è divenuto efficace;
- la Deliberazione n. 62 del 25/05/2016 con cui è stato approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione nel BURT n. 28 del 13/07/2016;

Considerato che con istanza inoltrata alla Amministrazione, riferimento Protocollo 13282 del 09/06/2023, è stata segnalata da parte del privato l'incongruenza tra la perimetrazione dell'area B2 posta in fregio a Viale Osimo ed il reale stato dei luoghi ed la reale definizione proprietaria e catastale;

Reputato opportuno pertanto adempiere alla richiesta suddetta attraverso una variante al vigente Regolamento Urbanistico da redigersi a cura del Servizio Urbanistica del Comune sulla scorta del procedimento in Deliberazione Unica individuato dall'art. 21 della LR.65/2014;

Visti gli elaborati della presente Variante costituiti da:

Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

Elab. 02 — Estratto Stato attuale e Stato Modificato della tavola di Regolamento Urbanistico – Elaborato 04°, Disciplina del territorio urbanizzato, Sansepolcro Ovest;

Dato atto che:

- l'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. prevede che: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*;

Ritenuto:

- di poter applicare alla presente variante tali disposizioni è stata predisposta apposita “Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art.5, comma 3 ter, della L.R. 10/10” da sottoporre all'esame della Autorità competente in materia di VAS;

Considerato che:

- data la natura della presente variante semplificata sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione della stessa attraverso la pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di approvazione della stessa e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua approvazione;
- le attività relative al processo di partecipazione sono illustrate nel Rapporto del Garante della informazione e partecipazione, redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014;

Verificato che:

- nell'art. 21 della L.R.T. n. 65/2014 sono definiti quali *“Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali”* al piano operativo gli atti non comportanti conseguenze sulle discipline, oppure volti alla correzione di errori materiali in essi contenuti
- la modifica sopradescritta:
 - a) non comporta variazione del piano strutturale;
 - b) riguarda tessuti interni al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interni anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
 - c) riguarda la correzione di un errore materiale di perimetrazione;



COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO URBANISTICA

Via Matteotti n. 10,
52037 Sansepolcro (AR)

Ritenuto pertanto che la variante in questione possa essere inquadrata dal punto di vista procedurale come correzione di errore materiale da approvarsi con Deliberazione unica ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;

Considerato che:

- il procedimento di verifica assoggettabilità semplificata a VAS della presente variante si è concluso con provvedimento della Autorità comunale competente che ha escluso tale strumento urbanistico dalla procedura di V.A.S.;
- non sono necessarie, per l'adozione della presente variante, ulteriori indagini geologiche;
- le previsioni della presente variante risultano coerenti con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, in particolare con P.I.T., P.T.C.P. e P.S.;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

ACCERTA E CERTIFICA CHE:

- lo strumento VARIANTE DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA PERIMETRAZIONE DI UN TESSUTO "B2 TESSUTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO" risulta coerente con i piani e programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti in materia di governo del territorio e risulta altresì conforme al quadro legislativo e regolamentare vigente;
- lo strumento VARIANTE DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA PERIMETRAZIONE DI UN TESSUTO "B2 TESSUTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO" rientra nelle tipologie di cui all'art. 21 della L.R. 65/2014 in quanto:
 - a) correzione di mero errore materiale operato nella perimetrazione di un'area privata;
 - b) riguarda tessuti urbani interni al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interni anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;e può quindi essere approvato con la procedura di cui all'art. 21 della L.R. 65/2014.

Sansepolcro, 19/09/2023

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Massimiliano Baquè